



Città di Pachino
Provincia di Siracusa

ORIGINALE

Registro provvisorio n. 15
Ufficio:SEGRETERIA.

ORDINANZA
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N 15 DEL 24-05-2020

Oggetto: Apertura domenicale e festivi esercizi commerciali, ivi incluso pasticcerie, panifici e tabacchi (tranne supermercati ed outlet) a Pachino e frazione di Marzamemi. Ulteriori chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione della ordinanza n.21 del 17 maggio 2020.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Letto e richiamato il DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati;

Letta e richiamata l'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 ivi incluso l'allegato I avente ad oggetto "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*", il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Richiamati, in particolare, i sottoindicati articoli della prefata ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020:

- Art. 10 , rubricato "chiusura nei giorni domenicali e festivi" secondo cui "*è disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, la ristorazione ed i fiorai. È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Rimangono chiusi nei giorni domenicali e festivi i centri commerciali e i c.d. outlet, fatta eccezione per l'esercizio delle attività commerciali di cui al superiore comma ed unicamente per lo svolgimento del servizio a domicilio;*
- Art. 23, rubricato "uso obbligatorio della mascherina" a tenore del quale "*ferme le specifiche disposizioni sull'uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l'utilizzo. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei*

sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività medesima”;

Preso atto delle problematiche applicative relative ad alcune fattispecie disciplinate dalla predetta ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana;

Considerato che, con circolare n.19 del 23/05/2020, della Protezione Civile Regionale si è proceduto a dettare chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione dell'ordinanza n.21 del 17 maggio 2020, prevedendo con particolare riguardo alla possibilità, espressamente riconosciuta dalla predetta circolare, di prevedere l'apertura domenicale e festivi degli esercizi commerciali in luoghi turistici e di culto, previa apposita ordinanza del Sindaco, e nel contempo, riconoscendo ai titolari di panifici, pasticcerie e tabacchi la possibilità dell'apertura domenicale e festiva;

Rilevato che il Comune di Pachino ed in particolare la frazione di Marzamemi, luogo turistico, rientrano nelle ipotesi esplicitate dalla predetta circolare;

Ritenuto, altresì, opportuno riportare le ulteriori specificazioni contenute nella circolare n. 19/2020 relativi a:

- Uso mascherine;
- Esercizi commerciali in luoghi turistici e luoghi di culto;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

con effetto immediato e fino a disposizione contraria a Pachino e frazione di Marzamemi, per le ragioni prima esplicitate, l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali, con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura, fermo restando il rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio. Si precisa, altresì, che è stata riconosciuta ai titolari di panifici, pasticcerie e tabacchi la possibilità dell'apertura domenicale e festiva.

Dare atto che la predetta facoltà viene riconosciuta anche agli Esercizi commerciali in luoghi di culto.

Restano fatti salve le ulteriori fattispecie previste nell'Ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 e quanto richiamato dalle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”*, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

AVVERTE

Che nella circolare n. 19/2020 della Protezione Civile Regionale è stato evidenziato ulteriormente quanto segue:

1) Uso mascherina

La mascherina è un dispositivo di protezione individuale e il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all'aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza

interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio, è un obbligo. Pertanto, l'impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, così come si legge anche all'art.3 del DPCM del 17 maggio 2020 - "non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza" interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc.. Pertanto è obbligatorio averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio. Inoltre, l'ordinanza n.21 all'art.23 prevede che la pratica dell'attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l'uso di mascherina che, invece, deve essere indossata al termine in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate. Infine, si ricorda che l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso;

2) Esercizi commerciali in luoghi turistici ed in luoghi di culto:

I Sindaci possono disporre con proprie ordinanze, nel rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale e di tutte le misure di prevenzione del contagio, l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali siti in luoghi turistici ed in luogo di culto, con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l'obbligo di chiusura.

SANZIONI

La violazione del contenuto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.L. N. 33/2020.

INFORMA

Si informa che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
-entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7 /2010, n. 104;
-entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 /11/1971, n. 1199.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla:

- Prefettura di Siracusa;
- Commissariato di P.S. di Pachino;
- Stazione Carabinieri di Pachino;
- Tenenza Guardia di Finanza di Marzamemi;
- Polizia Locale di Pachino;
- Presidenza della Regione Siciliana.

La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito del Comune.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Lo Fermo – Malleme – Musolino)



Firmato digitalmente da:
Carmelo Marcello MUSOLINO
Ministero dell'Interno
Firmato il 24/05/2020 11:54
Seriale Certificato: 8372
Valido dal 27/06/2019 al 27/06/2022

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal 24 MAG 2020 rep. n 633.

Pachino, li 24 MAG 2020



IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
"AFFARI GENERALI"

Istr. Dir. v. Amm. vo Manano Tusa

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ordinanza è stata pubblicata dal 24 MAG 2020 al _____ e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna richiesta di controllo è pervenuta.

Li, _____

IL MESSO COMUNALE
